

Studio legale Avvocato Fabio Cecchin - Ivrea (Torino)

Ricorso ex art. 1159 bis e L. 46/1976 per il riconoscimento di intervenuta usucapione speciale in favore di Giussani Tiziana e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Ivrea.

TRIBUNALE CIVILE DI IVREA

Ricorso ex art. 1159-bis e L. 10 maggio 1976 n. 346 ai fini del riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione speciale in favore di :

GIUSSANI Tiziana, (omissis)

difesa e rappresentata dall'Avv. Fabio Cecchin (pec: avvfabiocecchin@puntopec.it – fax: 0125/43222), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Ivrea, Piazza del Municipio n. 6, giusta delega a margine del presente atto

PREMESSO

1) L'esponente è coltivatrice diretta ed allevatrice di bestiame, attività che svolge da sempre e, quale titolare di impresa individuale, sin dal 30.12.1992 (Doc. 1: copia posizione INPS e "interrogazione anagrafica" ditta individuale CCIAA).

2) Ella, da circa 25 anni possiede pacificamente ed ininterrottamente "*uti dominus*" un fondo rustico, sito in Carema (TO), catastalmente individuato al Fg. 16 part. 79 del C.T. del medesimo Comune, che coltiva a prato, per la produzione di fieno (Doc. 2: visura catastale per soggetto ed estratto di mappa)

2) Il Comune di Carema è classificato come montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (Doc. 3 : estratto sito www.simontagna.it a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali contenente l'elenco aggiornato dei comuni montani).

3) Dall'esame della documentazione prodotta risultano essere proprietari del terreno di cui sopra, pro quota o per l'intero, i sig.ri :

- Fabiole Amelina Maria, (omissis);
- Fabiole Emanuel, (omissis) di residenza e domicilio sconosciuti;
- Fabiole Jean, (omissis) di residenza e domicilio sconosciuti;
- Fabiole Lea, (omissis) di residenza e domicilio sconosciuti;
- Fabiole Maria, (omissis) di residenza e domicilio sconosciuti;
- Fabiole Martino, (omissis), emigrato in Francia nel 1931, di residenza e domicilio sconosciuti ;
- Fabiole Jolanda, (omissis) deceduta (omissis), unico erede della quale è il figlio, sig. Forneron Flavio Dante, (omissis);
- Fabiole Matilde, (omissis), deceduta (omissis), senza prole e unica erede testamentaria della quale è la sig.ra Peyrot Margherita, (omissis) (Doc. 4 4 : copia nota di trascrizione – reg. gen. n. 7426 – reg. part. 5999, relativa ai beni oggetto di successione testamentaria)
- Fabiole Teresa, (omissis) e deceduta (omissis), unica erede della quale è la figlia sig.ra Peyrot Margherita (Doc. 5 : copia nota di trascrizione – reg. gen. 7630 – reg. part. 6313, relativa ai beni oggetto di successione)

4) I suddetti comproprietari, ormai da tempo immemorabile e comunque da oltre 15 anni, si sono disinteressati completamente dei fondi oggetto del presente ricorso, chi perché frattanto emigrato (quando non già nato all'estero), chi perché non più residente da decenni in Carema o, ancora, perché ormai impossibilitato ad occuparsene stante l'età avanzata.

La sig.ra Giussani, viceversa, ha pienamente, pacificamente ed ininterrottamente esercitato, sul fondo oggetto del presente ricorso, diritti reali di godimento, come testimoniato anche dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese, dinnanzi a pubblico ufficiale, da alcuni dei formali intestatari dei beni, sig.ri Peyrot Margherita e Forneron Flavio Dante (Docc. 6 - 7).

5) Nel quindicennio antecedente al deposito del presente ricorso non risultano inoltre essere state trascritte, contro la ricorrente, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sui fondi in oggetto.

6) Il terreno agricolo di cui si rivendica la proprietà non risulta gravato da iscrizioni pregiudizievoli (Doc. 8 : visura ipotecaria) ; il suo reddito dominicale è pari ad Euro 146,25 (Euro 1,30 moltiplicato per 112,50 - coefficiente in uso) ed il valore commerciale è inferiore a 500,00 Euro.

Per quanto sopra premesso, l'esponente, ritenendo sussistere i requisiti di cui alla L. 10.05.1976 n. 346,

RICORRE

all'Ill.mo G.U. presso il Tribunale di Ivrea, affinché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1159 bis c.c. e della suddetta L. 10.05.1976 n. 346, Voglia riconoscere e dichiarare, in forza della documentazione prodotta e preve le eventuali informazioni che ritenesse opportuno assumere, se necessario anche a mezzo prova testimoniale, che il fondo rustico oggetto del presente ricorso (Fg. 16 n. 79) sito nel Comune montano di Carema (TO), deve ritenersi, come è, di proprietà della sig.ra Giussani Tiziana per intervenuta usucapione speciale.

Si indicano a testi, sulle circostanze di fatto di cui in narrativa e segnatamente sui punti 1) - 2) e 4) del ricorso, premesso il prefisso "E' vero che" i sig.ri :

- Parisio Lea, (omissis);
- Giussani Mirella, (omissis)

Si producono n. 8 documenti meglio descritti in narrativa

Ai soli fini del pagamento del C.U. e salvo diversa e migliore quantificazione anche in esito alle difese avversarie, si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 commi 1 e 2 del T.U. di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, la presente causa ha valore di Euro 500,00 e che pertanto il contributo unificato ammonta ad Euro 37,00.

Ivrea, lì 28.12.2012

Avv. Fabio Cecchin

“ REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

R.G.N. 33/2013

Cron 258/13

Il giudice, dott.ssa Stefania Frojo,

letto il ricorso presentato da

GIUSSANI TIZIANA, (omissis) con il patrocinio dell'avv. Cecchin Fabio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Municipio 6 a Ivrea;

visti gli artt. 1159 bis c.c. e 3 comma L. 346/1976

FISSA

udienza di comparizione delle parti al giorno 23-10-2013 ad ore 9,15, mandando a parte ricorrente di provvedere alla pubblicazione del ricorso e del presente decreto mediante affissione per gg. 90 a decorrere dal 15 febbraio 2013 all'albo pretorio del Comune di Carema e all'albo del Tribunale di Ivrea ed alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con espresso avviso avverso la domanda può essere proposta dai controinteressati opposizione entro il termine di gg 90 a decorrere dal 20 maggio 2013 ed alla notifica del ricorso e del presente decreto a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà e altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Ivrea, 18 gennaio 2013

Il Giudice

In ottemperanza a quanto disposto con decreto 18.01.2013 (depositato in Cancelleria il 21.01.2013) dal Tribunale di Ivrea, si avvisa che avverso la domanda proposta dalla sig.ra Giussani Tiziana con ricorso ex art. 1159 bis e L. 46/1976 è ammessa opposizione entro il termine di gg. 90 a decorrere dal 20 maggio 2013.